

**TRIBUNALE DI CHIETI  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Francesco Turco, ha pronunciato, la seguente

**SENTENZA**

nella causa iscritta al n. omissis del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2014

**TRA**

**MUTUATARI**

**ATTORI**

**E**

**BANCA**

**CONVENUTA**

**OGGETTO:** contratti bancari.

**CONCLUSIONI:** per gli attori: accertare e dichiarare, previa statuizione circa la validità, legittimità ed efficacia del contratto di mutuo di cui in premessa, che la convenuta ha addebitato all'attore somme non dovute e, quindi, condannarla alla restituzione delle somme indebitamente percepite o, in alternativa, nel caso dovesse accertarsi che la convenuta è creditrice di parte attrice, determinare l'esatta somma ad essa dovuta, rideterminando il piano di ammortamento con la medesima durata contrattualmente convenuta. Con vittoria di spese e competenze di lite.

Per la convenuta: Voglia l'ill.mo Tribunale adito, in via preliminare dichiarare inammissibile e/o nulla la domanda attorea per violazione dell'art. 163, n. 5, c.p.c.; nel merito rigettare la domanda attorea e tutte le richieste in essa formulate perché infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni spiegate in atti.

Con vittoria delle spese e competenze di causa.

**RAGIONI DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione, ritualmente notificato, i sig.ri MUTUATARI, citavano in giudizio la BANCA lamentando l'illegittima capitalizzazione degli interessi nel mutuo stipulato con l'istituto di credito in data 11.11.2005, in forza del c.d. "ammortamento alla francese", nonché la violazione dell'art. 1284 c.c. per omissione della forma scritta.

Invocavano, ancora, la nullità ex art. 1815 c.c. comma secondo, sia per la difformità tra il tasso indicato e quello di ammortamento, sia per superamento del tasso soglia.

Deducevano, infine, la violazione della buona fede contrattuale per violazione dell'obbligo di trasparenza.

Si costituiva la BANCA eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità dell'azione per il mancato esperimento della mediazione e la inammissibilità della domanda per violazione dell'art. 163 n. 5 c.p.c.

Nel merito ha insistito per il rigetto delle avverse pretese.

Ciò detto, si osserva quanto segue.

L'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda attorea deve ritenersi superata dall'avvenuta proposizione della domanda di mediazione.

L'ammortamento alla francese, per alcuni, crea una dipendenza funzionale tra la quota interessi della rata in ammortamento e la quota interessi delle rate già pagate in precedenza e ciò produrrebbe, in concreto, una proporzione di interessi maggiore che a sua volta incrementerà nuovamente la residua quota di interessi propagata generando un fenomeno ricorsivo di capitalizzazione degli interessi.

Da ciò discende che il debito residuo è composto attraverso una quota-parte di interesse già pagato, e, pertanto, la quota interessi contenuta in ogni rata, sebbene calcolata sul solo debito

*Sentenza, Tribunale di Chieti, Giudice Francesco Turco n. 4 del 9 gennaio 2018*

residuo e in regime semplice, sarebbe più alta del dovuto per via di un debito residuo, a sua volta, incrementato indebitamente di una componente degli interessi pattuiti. In tal modo si muta il regime pattuito di capitalizzazione degli interessi da semplice a composto.

Da un punto di vista giuridico, tuttavia, difetta – in sede genetica del negozio – il presupposto stesso dell'anatocismo, vale a dire la presenza di un interesse giuridicamente definibile come "scaduto" sul quale operare il calcolo dell'interesse composto ex art. 1283 c.c.

Peraltro, gli interessi alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo, mantenendo l'autonomia giuridica rispetto al capitale. Nei c.d. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composta predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario - aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento - che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia (Sez. 1, Sentenza n. 11400 del 22/05/2014).

Tale doglianza va, pertanto, rigettata.

Gli interessi, poi, sono previsti per iscritto. Non c'è quindi violazione dell'art. 1284.

Quanto alla ultima doglianza, da intendersi come riferita all'usura, cui fa riferimento l'art. 1815 c.c. comma 2 invocato dagli attori, deve dirsi che la necessità di utilizzare, nella rilevazione dei tassi usurari, dati tra loro effettivamente comparabili (Sez. 1, Sentenza n. 12965 del 22/06/2016 Rv.640110), lascia preferire l'applicazione della formula indicata dalla Banca d'Italia.

Ciò può dirsi anche alla luce dell'ultima giurisprudenza (Corte di Cassazione, sez. VI Civile, ordinanza N.23192 del 4 ottobre 2017) che ha ribadito che in tema di contratto di mutuo, l'art. 1 della l. n. 108 del 1996, che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, riguarda sia gli interessi corrispettivi che quelli moratori (Cass. 4 aprile 2003, n. 5324).

Tale decisione, ad avviso di chi scrive, non significa che debba sommarsi l'interesse moratorio con quello corrispettivo, ma solo che anche gli interessi di mora sono sottoposti al controllo dell'eventuale superamento del tasso usura.

In caso di superamento, peraltro, il mutuo deve ritenersi gratuito e non può solo predicarsi la nullità della clausola che preveda gli interessi moratori.

Ora, è lecita la convenzione con la quale le parti pattuiscono il cumulo degli interessi compensativi con gli interessi moratori perché con essa si deroga alla norma di natura meramente dispositiva che prevede la sostituzione degli interessi di mora a quelli corrispettivi in precedenza pattuiti (art. 1224 cod.civ., vedi Sez. 1, Sentenza n. 4920 del 05/06/1987).

Nell'atto di citazione viene invocata la nullità del mutuo poiché alla rata 326, laddove il tasso medio sarebbe pari a 5,805%, con il tasso soglia all'8,34%, il TAN indicato in contratto è pari al 6,00% con un TAEG di 8,40%.

Tale doglianza, del tutto sprovvista di prova, non viene neanche ribadita nella CTP, dove, invece, si lamenta che il tasso di interesse moratorio contrattuale è di tre punti in più del tasso corrispettivo che, a regime è del 4,09%: conseguentemente il tasso per gli interessi di mora sale al 7,09%, ben oltre il tasso soglia di usura (5,73%) per circa 1,4 punti percentuali.

Tuttavia, anche a voler dare per buono questo calcolo, per gli interessi di mora occorre adottare il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti per poi determinare la soglia su tale importo.

Quindi il tasso soglia, per gli interessi moratori, sarebbe pari a 9,64%.

*Sentenza, Tribunale di Chieti, Giudice Francesco Turco n. 4 del 9 gennaio 2018*

Sempre il CTP denuncia poi un T.A.E.G. applicato al 5,82% dalla rata n. 337, quindi asseritamente usurario. Tale doglianza è tardiva, non essendo stata dedotta nell'atto di citazione (ove ci si riferisce solo alla rata 326) Analoghe considerazioni per il lamentato T.A.E.G. applicato al 6,12% dalla rata n. 358, per il lamentato TAEG alla rata n. 360 superiore al 9,6% e così pure per la rata 352.

Va ribadito, infatti, che nell'atto di citazione l'unica rata presa in considerazione è la n. 326, che invece la CTP non considera.

La domanda degli attori è, pertanto, assolutamente sprovvista di prova.

In ogni caso la categoria del prodotto è indicizzata (i mutui a tasso indicizzato sono ancorati a un parametro finanziario di riferimento. I mutui a tasso misto prevedono un periodo iniziale a tasso fisso, seguito da un regime a tasso variabile indicizzato).

Ora, come detto, né il TAEG, pari a 4,484%, né il tasso di mora, pari al 7,484% sono usurari. Per il primo il tasso soglia è 5,73%, per il secondo è 9,64%.

Anche analizzando l'elaborazione del CTU la conclusione non cambia. Ed infatti il tecnico, per la rata a tasso fisso, ha individuato un TAEG per la prima rata a tasso fisso pari al 2,89% e per la settima rata (la prima a tasso variabile) pari al 4,45%. Anche sommando la mora del 3% si rientra ampiamente nei tassi soglia come sopra esposti.

Trattandosi, poi, di finanziamento con un periodo iniziale a tasso fisso, seguito da un regime a tasso variabile indicizzato, è chiaro che non può predicarsi l'usura ab origine del mutuo per le rate variabili, essendovi sì un piano di ammortamento, ma formulato, proprio per le caratteristiche del contratto, in proiezione.

Ogni altra domanda deve ritenersi conseguentemente rigettata.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

Per analoga ragione le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, vanno poste a carico degli attori.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:

- 1) rigetta le domande attoree;
- 2) condanna MUTUATARI in solido tra loro, alla rifusione, in favore della BANCA delle spese di giudizio, liquidate in € 48,00 in esborsi ed € 4.835,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed IVA come per legge;
- 3) pone le spese di CTU, come liquidate con separato provvedimento, a carico degli attori.

Chieti li 5.1.2018

IL GIUDICE  
Dott. Francesco Turco

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*